

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del bacino padano e dell'alto e medio Adriatico

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la normativa concernente la tutela delle acque dall'inquinamento, dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, non ha finora trovato nel nostro Paese quell'attuazione indispensabile alla salvaguardia degli interessi ambientali e la situazione generale di degrado idrico, con il grave stato di inquinamento raggiunto dai fiumi e dal mare, non consente ulteriori dilazioni.

La legislazione italiana sulle acque costiere, per la salvaguardia delle acque interne e la disciplina degli sversamenti di liquami inquinanti, si incentra su due testi fondamentali purtroppo non tra loro coordinati e che sembrano rispondere ad ottiche diverse. La legge n. 319 del 1976 (non ancora operante ad oltre undici anni dalla sua emanazione e per la quale si è da tempo richiesta al Ministero

competente la relativa relazione annuale sullo stato di attuazione) e la legge n. 979 del 1982 (nata con l'ambizione di formulare un «piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento» ed anch'essa mai attuata sia sotto l'aspetto normativo che programmatico e finanziario) non riescono ad ottemperare alle direttive CEE che prevedono la determinazione della qualità delle acque, i valori-guida e i valori-imperativi. Tali direttive, infatti, nell'articolazione delle leggi italiane non sono chiaramente recepite e se ne perde l'effetto significativo.

Eppure la singolare storia geologica del nostro Paese, insieme a quella altrettanto singolare delle sue vicende umane, alla tormentata ed eterogenea orografia del territorio, alla fragilità, alla degradabilità e al dinamismo del suolo e del sottosuolo, alla frastagliata

complessità dell'idrografia, alla sua peculiare ubicazione nel bacino del Mediterraneo, fa di esso, e in particolare, sotto questo grave aspetto di degrado, dell'area del medio ed alto Adriatico, uno dei punti dolenti dell'attuale situazione delle acque.

Dalle su esposte considerazioni emergono le motivazioni che inducono ad individuare in una legge speciale il mezzo giuridico legislativo per un più sollecito intervento nella materia. Anche perchè gli ecosistemi divengono sempre meno capaci di accogliere le dinamiche dovute alle attività umane, proprio mentre la scienza ecologica mette in guardia l'uomo moderno contro i guasti causati dagli sperperi di ogni sorta con cui è stato aggredito l'ambiente naturale.

Il presente disegno di legge intende riconoscere ed esplicitare il legame fra l'attuazione delle politiche di risanamento ambientale e la politica per il miglioramento della qualità delle acque, anche di balneazione.

Per conseguire tale scopo deve essere predisposto un piano pluriennale che abbracci l'intero bacino padano e consideri come indifferibile l'obiettivo del risanamento del medio ed alto Adriatico dai fenomeni eutrofici.

Le linee di sviluppo di tale piano non devono creare distorsioni di mercato, ma indicare un primo obiettivo generico, prima di passare a successivi approfondimenti di programmazione ambientale. Si dovrà pervenire alla disciplina di tutti i tipi di discarica, dallo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti solidi e semisolidi al sistematico e continuo rilievo qualitativo e quantitativo dei corsi idrici, con gli obiettivi di qualità prefissati in funzione degli usi o delle esigenze di tutela ecologica, igienica e turistica, alle informazioni qualitative e quantitative sui vari corsi idrici, insieme ai rilievi sistematici delle caratteristiche dinamiche del medio ed alto Adriatico e delle concentrazioni in mare dei vari elementi inquinanti.

È anche evidente l'importanza del recupero delle acque del Po al fine della eliminazione del fenomeno della eutrofizzazione dell'alto e medio Adriatico, eliminazione che non potrà essere ottenuta dall'oggi al domani, ma per la quale occorrerà proseguire nell'opera intrapresa di difesa dell'ambiente con attività

articolate che, nei tempi brevi, portino al risanamento dei guasti e dei danni arrecati all'equilibrio ecologico e, nei tempi lunghi, pervengano ad un'azione completa e duratura di prevenzione ambientale e di tutela delle risorse idriche.

In particolare è fondamentale il problema della difesa della qualità delle acque di quella risorsa idrica che è il Po, al fine di non aggravare, di anno in anno, il bacino padano e del medio ed alto Adriatico, con grave riflesso negativo non solo per la pesca, ma anche per le importanti attività turistiche della costa.

Le dimensioni del bacino padano e i problemi che presenta la pianificazione di questo territorio devono vedere le regioni rivierasche perseguire ed attuare strategie uniformi sotto l'indirizzo e il coordinamento dello Stato, che viene così richiamato ad un impegno politico per il sollecito avvio di un piano generale per la tutela e l'uso delle acque del bacino padano e del medio ed alto Adriatico, per il risanamento ambientale e per la salvaguardia di una delle maggiori risorse territoriali dell'intero Paese anche dal punto di vista economico e turistico.

Un organo di coordinamento (il Comitato interministeriale integrato da esperti designati dalle regioni interessate), presieduto dal Ministro dell'ambiente, dovrà definire gli obiettivi generali di risanamento delle acque dell'area padana e della fascia costiera del delta del Po, fornire indicazioni metodologiche valide all'intero bacino, coordinare e verificare la compatibilità dei piani regionali, elaborare una proposta di piano per il bacino padano e dell'alto e medio Adriatico.

È poi necessario che le attività produttive e turistiche non subiscano, come attualmente accade, la violenza delle maraggiate che deteriorano il nostro inestimabile patrimonio storico e culturale, come per esempio nelle situazioni di Venezia (acqua alta) e di Ravenna (subsidenza), che sono vere punte di *icebergs* preoccupanti.

Con questo disegno di legge vogliamo richiamare ad un impegno politico nazionale per il sollecito avvio di un piano generale per la tutela e l'uso delle acque del bacino padano e dell'alto e medio Adriatico che salvaguardi una

delle maggiori risorse territoriali del nostro Paese.

Attualmente, in merito alla legge n. 319 del 1976, non si hanno notizie sullo stato di attuazione di questo servizio in sede centrale (la Relazione previsionale non ne parla), servizio che dovrebbe costituire il supporto per la formazione e l'aggiornamento del piano nazionale di risanamento delle acque previsto dalla legge Merli.

Frammentarie sono anche le informazioni sui corrispondenti servizi delle regioni per i piani di risanamento regionale.

Molte sono le istituzioni pubbliche che raccolgono dati sui fenomeni fisici del territorio italiano; li elaborano, tra gli altri, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di geofisica, l'Osservatorio sperimentale geofisico di Trieste,

l'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e i vari istituti universitari.

Occorre perciò che si preveda l'istituzione di un «organo centrale» cui affidare la programmazione a livello nazionale, la ripartizione dei finanziamenti, il coordinamento dei suoi programmi con quelli di altri organi centrali. Occorre che taluni servizi siano riorganizzati su basi nuove e fortemente potenziati, e precisamente i servizi idrografico, mareografico e sismico del Ministero dei lavori pubblici, il servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre il servizio di ecologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Istituto idrografico della marina del Ministero della difesa devono essere potenziati e definiti con più precisione nei compiti, istituzionalizzando forme di coordinamento per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e conflitti di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La conservazione, la difesa e l'uso delle acque del bacino padano e dell'alto e medio Adriatico sono dichiarati problemi di preminente interesse nazionale.

2. Al perseguimento di queste finalità concorrono unitariamente lo Stato, le Regioni interessate, gli enti locali e tutti gli altri enti, secondo le norme di legge e nell'ambito delle relative competenze.

Art. 2.

1. Il programma di interventi viene attuato mediante la predisposizione di piani novennali redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità economiche nazionali per la salvaguardia e l'uso delle acque e la tutela dell'ambiente.

2. Il piano può essere suddiviso in piani operativi triennali, i quali sono soggetti a revisione.

Art. 3.

1. Per la predisposizione del piano generale e per gli interventi di risanamento delle acque previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi per il triennio 1987-1989.

2. Ai fini della predisposizione del piano, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti e a conferire incarichi professionali a ditte specializzate.

Art. 4.

1. Per la prima formazione del programma di interventi, sono redatti, entro due anni

dall'entrata in vigore della presente legge, appositi piani stralcio per la difesa dei litorali e la sistemazione idrogeologica di ciascun bacino idrografico secondo gli obiettivi dei programmi di sviluppo economico regionale.

2. I piani di bacino idrografico sono recepiti nei piani territoriali delle Regioni e degli enti sub-regionali aventi competenza di pianificazione e devono coordinarsi con i piani di sviluppo economico nazionale.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto, a costituire in via transitoria gli organi direttivi degli organismi interregionali, che saranno provvisoriamente formati da un rappresentante per ciascuna delle Regioni interessate territorialmente dai bacini idrografici.

Art. 6.

1. Le attività di indirizzo, coordinamento, programmazione, pianificazione, organizzazione, intervento e controllo dei bacini idrografici del Po con foce nel mare Adriatico, nonché dei bacini dell'alto e medio Adriatico compresi tra il Po, il fiume Conca ed il fiume Fortore escluso, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge devono assicurare principalmente:

a) la difesa dei litorali marittimi, ai fini della protezione degli abitati, delle infrastrutture e del territorio retrostante dall'aggressione, invasione ed erosione ad opera del mare, nonché per la salvaguardia degli arenili;

b) il contenimento del fenomeno dell'abbassamento del suolo con l'eliminazione delle cause nelle zone di pianura e lungo le coste e del fenomeno della risalita o penetrazione delle acque del mare lungo le foci dei fiumi e nelle falde idriche sotterranee;

c) la tutela qualitativa delle risorse idriche, il risanamento delle acque inquinate ed il riutilizzo di quelle disinquinata, anche in relazione al grave fenomeno delle alghe marine;

d) gli indirizzi da osservare per lo svolgimento nei bacini dei servizi meteorologico, climatologico, idrografico ed idrologico, mareografico, geologico e geotecnico, sismico, topografico, cartografico, di documentazione e per la tutela delle acque dall'inquinamento, ivi compresa la rete di rilevamento e teletrasmissione dei dati, in particolare ai fini di controllo, preavviso e allarme in occasione delle piene e delle mareggiate e per la diffusione sistematica ed unificata di informazioni finalizzate sugli eventi meteo-idro-climatologici.

Art. 7.

1. Alla redazione del piano generale provvede il Ministero dell'ambiente avvalendosi degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, o, in caso di impossibilità di questi uffici a far fronte all'impegno, di società e gruppi professionali interdisciplinari particolarmente qualificati nello specifico settore ambientale.

2. Per la redazione del piano, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato da esperti designati dalle Regioni interessate, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le metodologie specifiche e coerenti con le finalità perseguite dalla legge stessa.

3. Il Consiglio dei Ministri provvede, in un momento immediatamente successivo a quello della redazione del primo stralcio di piano, alla nomina di un alto commissario per la tutela e il risanamento delle acque del bacino padano e dell'alto e medio Adriatico, che sovrintende all'attuazione di tutte le opere previste dal piano stesso secondo le direttive impartite dal Ministro dell'ambiente.

4. La progettazione e la realizzazione degli interventi definiti dal piano sono eseguite dagli enti ed uffici competenti e possono essere affidate in concessione ad enti pubblici o a gruppi di imprese specializzate.

Art. 8.

1. Il piano di risanamento della tutela delle acque del bacino padano e dall'alto e medio

Adriatico tiene conto dei contributi forniti dai piani regionali di risanamento predisposti, in base alla legge 10 maggio 1976, n. 319, dalle singole Regioni interessate.

2. In particolare si procede a:

a) considerare ogni bacino nella sua unità idrografica e ad indicare i criteri generali per l'individuazione dei gruppi di bacini contigui o sottobacini che possono essere assimilati agli effetti operativi ad un bacino idrografico unico;

b) stabilire la classifica delle opere idrauliche di qualunque natura, in modo che le stesse siano riferite al corso d'acqua o ad un suo tronco;

c) stabilire la classifica delle vie navigabili in conformità alla suddivisione disposta dal Comitato dei Ministri dei trasporti della Comunità economica europea;

d) aggiornare e adeguare le norme per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna o di costa o di pronto intervento;

e) determinare i principi generali per l'imposizione del vincolo idrogeologico e delle altre limitazioni e vincoli ai fini di difesa idraulica del territorio per contenere l'abbassamento, l'impaludamento, la risalita o penetrazione delle acque del mare lungo le foci dei fiumi e nelle falde sotterranee;

f) stabilire i principi generali per la difesa dei litorali marittimi, ai fini della protezione degli abitati, delle infrastrutture e del territorio retrostante dall'aggressione, invasione, erosione ad opera del mare;

g) stabilire le prescrizioni tecniche da adottare nella costruzione, sistemazione, adeguamento e ristabilimento delle vie navigabili, ivi compresi gli sbocchi al mare, i porti e gli approdi.

Art. 9.

1. Le Regioni provvedono a predisporre i piani di bacino e sottobacino idrografico e di area idrografica subregionale ricadenti nel proprio territorio.

2. Qualora una Regione partecipante a un comitato di bacino idrografico interregionale ritenga il relativo piano in contrasto con i

propri interessi, deve deliberare formale e motivata opposizione al piano.

3. L'opposizione viene trasmessa al Governo, nei termini previsti per le leggi regionali, tramite il commissario di Governo.

4. L'opposizione deve essere notificata, entro gli stessi termini, alle altre Regioni interessate al piano di bacino.

5. Il Governo, in tal caso, rinvia le singole leggi regionali di approvazione del piano comunicando l'opposizione presentata.

6. Ove i consigli regionali, entro sessanta giorni dal rinvio delle leggi di approvazione, non compongano il contrasto di interessi e confermino i precedenti provvedimenti, il Governo promuove la questione di merito davanti alle Camere a norma dell'articolo 127 della Costituzione.